

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2334 del 22/04/2024
Oggetto	CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE - FOCE FIUME LAMONE IN SPONDA SINISTRA - TRA LE LOCALITA' CASALBORSETTI E MARINA ROMEA IN COMUNE DI RAVENNA - OCCUPAZIONE CON CAVO E CONDOTTE A SERVIZIO DI ATTIVITA' VARIE SULL'ARENILE. CONCESSIONARI USCENTI: SOC. MASVE DI DAL FIUME CESARETTA E C. SNC E GIARON DI GIAQUINTO PASQUALE E C. SNC. CONCESSIONARI SUBENTRANTI: SOC. MARE SRL E ROYAL BEACH S.R.L. - PRATICA RA05T0025.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2421 del 22/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventidue APRILE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**OGGETTO: CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE - FOCE FIUME LAMONE IN SPONDA SINISTRA - TRA LE LOCALITA' CASALBORSETTI E MARINA ROMEA IN COMUNE DI RAVENNA - OCCUPAZIONE CON CAVO E CONDOTTE A SERVIZIO DI ATTIVITA' VARIE SULL'ARENILE. CONCESSIONARI USCENTI: SOC. MASVE DI DAL FIUME CESARETTA E C. SNC E GIARON DI GIAQUINTO PASQUALE E C. SNC. CONCESSIONARI SUBENTRANTI: SOC. MARE SRL E ROYAL BEACH S.R.L. - PRATICA RA05T0025.**

### **IL DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione

Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

- la deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2021, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 27/2024 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/03/2024, sino al 31/05/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

**PREMESSO CHE** con propria determinazione dirigenziale nr. 1684, del 08/04/2018, è stata rilasciata a soc. MASVE di Dal Fiume Cesaretta & C. snc, C.F.00560000390, sede legale Via O. Guerrini n. 266/A, frazione di S.Alberto (RA), a Giaron di Giaquinto Pasquale & C. snc, C.F.02222840395, sede legale Via Formella Inferiore n.13, Ravenna, da qui denominati "concessionari uscenti", e a Randi Maurizio, C.F. RNDMRZ61E15A191R, residente ad Alfonsine (RA), via Valeria n. 104, la concessione per occupazione di aree demaniali con cavi e condotte a servizio di attività varie, in prossimità della foce del Fiume Lamone in sponda sinistra, tra le località Casal Borsetti e Marina Romea nel Comune di Ravenna;

**VISTE** le istanze pervenute:

- dal legale rappresentante della soc. Mare s.r.l., C.F. 02594720399, sede legale via G. Spallazzi n. 1 Ravenna, datata 11/11/2020, registrata al protocollo con n. PG/2020/163283;

- dal legale rappresentante della soc. Royal Beach s.r.l., C.F. 02592220392, sede legale via Arenile Demaniale, 289 - Cervia (RA), in data 14/03/2024;

da qui denominati "concessionari subentranti", con cui chiedono il cambio di titolarità della concessione sopra citata, a seguito di cessione di aziende, così come si evince dalla documentazione acquisita agli atti, consistenti negli atti notarili registrati in Ravenna, rispettivamente il 06/11/2019 al nr. 9973/IT, e il 29/07/2021 con n. 9051/IT;

**RICHIAMATO** il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile rilasciato con nota PC/2017/10992 del 09/03/2017;

**ATTESO** che il sopra richiamato nulla osta acquisito in sede di rilascio della concessione di cui alla DET-AMB-2018-1684 del 08/04/2018, si intende confermato;

**DATO ATTO** che, a garanzia degli obblighi concessori risulta costituita in data 22/10/2018, fideiussione solidale n. 9928409, presso la Banca "La Cassa di Ravenna s.p.a." sede legale in Ravenna, p.zza Garibaldi n. 6 e per essa il suo Quadro Direttivo, nell'interesse dei sigg.ri Giaquinto Pasquale, Dal Fiume Cesaretta e Randi Maurizio a favore della Regione Emilia Romagna, fino a concorrenza massima della somma di euro 2.440,00;

**DATO ATTO**, inoltre, che:

1. risultano in regola i pagamenti dei canoni annuali fino all'annualità 2024 compresa;
2. i concessionari entranti hanno sottoscritto, per accettazione, il disciplinare parte integrante dell'atto di rilascio concessione DET-AMB-2018-1684 del 08/04/2018, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, trasmesso a questi uffici in data 17/04/2024, acquisito al protocollo Arpae n. PG 71900;
3. risultano effettuati i versamenti di importo pari a € 75,00, rispettivamente in data 04/11/2020 da parte della soc. Mare srl, e in data 07/03/2024, da parte della soc. Royal Beach srl, come contributi

forfettari alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

4. sono stati versati € 2.898,12, in data 17/04/2024 a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i., in sostituzione della fideiussione suddetta, rispetto alla quale sarà rilasciata dichiarazione liberatoria alla Banca obbligata;

**RITENUTO:**

1. di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare sottoscritto dai concessionari entranti e acquisito agli atti, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
2. di poter quindi procedere al cambio di titolarità della concessione rilasciata con DET-AMB-2018-1684 del 08/04/2018 e con scadenza al 31/12/2026;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA** da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**DETERMINA**

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire il cambio di titolarità nella concessione codice pratica RA05T0025, alle società Mare s.r.l., C.F. 02594720399, sede legale via G. Spallazzi n. 1- Ravenna e soc. Royal Beach s.r.l., C.F. 02592220392, sede legale via Arenile Demaniale, 289 - Cervia (RA), rimane confermato il concessionario Randi Maurizio C.F. RNDMRZ61E15A191R, residente ad Alfonsine (RA) in via Valeria n. 104, per l'occupazione di un'area del demanio idrico con cavi e condotte a servizio di attività varie, in prossimità della foce del Fiume Lamone in sponda sinistra, tra le località Casal Borsetti e Marina Romea nel Comune di Ravenna;

2. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2026, come previsto dalla determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-1684 del 08/04/2018;
3. di confermare ogni altra prescrizione della determinazione dirigenziale Arpae suddetta ed in particolare quelle contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con lettera regionale pg 10992 del 09/03/2017;
4. di fissare il deposito cauzionale in € 2.898,12 salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 e successive modifiche, per adeguarlo al canone annuo. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di stabilire che il canone annuo solare è pari a €2.898,12 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
8. che il Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con lettera pg 10992 del 09/03/2017, viene consegnato in copia semplice al concessionario subentrante;
9. di stabilire che il concessionario subentrante è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
10. di dare atto che i concessionari uscenti risultano in regola con il pagamento di tutte le annualità pregresse;

11. di provvedere al rilascio della dichiarazione liberatoria alla Banca "La Cassa di Ravenna spa", obbligata in solido con fideiussione n. 9928409 del 22/10/2018;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
13. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
14. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sino alla scadenza della concessione, risulta inferiore a € 200,00;
15. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
16. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
17. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

dott. Ermanno Errani

(documento firmato digitalmente)



## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione **pratica RA05T0025** favore di:

- **Randi Maurizio, C.F. RNDMRZ61E15A191R;**

- **società Mare s.r.l., C.F. 02594720399;**

- **soc. Royal Beach s.r.l., C.F. 02592220392**

in seguito indicati come "Concessionario".

### **Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione ha per oggetto il mantenimento, subordinatamente alle condizioni riportate agli articoli seguenti, dell'occupazione di area demaniale in prossimità della foce del Fiume Lamone in sponda sinistra nel Comune di Ravenna, con cavo e condotte a servizio di attività varie, già ammessa con la concessione demaniale n. 5759 del 10.05.2007 Rep. n. 2736.

### **Articolo 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dal 1.1.2015 con durata sino al 31.12.2026.

### **Articolo 3 - CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia Romagna un canone annuo anticipato fissato in € 2.898,12 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

2. L'importo del canone potrà essere adeguato e aggiornato, in base alle Deliberazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'Art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 o in base ad altre disposizioni di legge, mediante comunicazione del Servizio concedente o di altro soggetto incaricato dalla Regione per la riscossione.

3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI D'ESERCIZIO**

1. Le tubazioni interrate saranno protette con ogni cautela e dispositivo idoneo a prevenire perdite e la formazione di cavità, erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini, così da garantire il contenimento delle acque fluviali. Dovranno inoltre essere protette in modo da sopportare il peso dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici che possono operare nell'ambito fluviale, restando il Servizio concedente totalmente sollevato da eventuali responsabilità per danni conseguenti.

2. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di prescrivere interventi di protezione delle opere idrauliche di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.

3. Gli estremi della concessione, i percorsi dei condotti interrati e altre indicazioni utili sul manufatto (tipo, percorso e profondità, ecc. conformemente alle prescrizioni impartite) saranno segnalate sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.

4. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi approvati dall'Amministrazione concedente, il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o danneggiare l'opera autorizzata o interferire con il suo esercizio.

5. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite dovrà essere preventivamente approvata dal Servizio concedente.

#### **Articolo 5 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1.L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

2.Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione. E' tenuto ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza idraulica.

3.Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione, compresi quelli da allagamento e tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere realizzate, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.

4.L'Amministrazione concedente e le imprese da essa incaricate dell'esecuzione di lavori non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree.

5.L'amministrazione concedente non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale.

6. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

7. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Il Concessionario comunicherà all'Amministrazione un numero di telefono diretto per chiamate d'emergenza, non filtrato da dispositivi di risposta automatica, attivo nelle 24 ore di tutti i giorni dell'anno. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, il concessionario provvederà all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile.

8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei suoi diritti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

10. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

11. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la

sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

12.La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**